



COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

N°45 Reg. delib.	Ufficio competente AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale
---------	---

Oggi **tredecim** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventim**, alle ore **17:30**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Panella Daniele	Sindaco	Presente
Cibin Monica	Assessore	Assente
Sartori Sergio	Assessore	Presente

2	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale BONIOLO ERNESTO.

Panella Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesso le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario del Comune;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 conv. in L. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del *turnover*, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 25,40%, e che, pertanto, il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;

Atteso che il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 18 del 18.06.2020 avente ad oggetto *“Approvazione del rendiconto di gestione 2019 ed esercizio della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del Tuel relativamente al bilancio consolidato”*;

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018 che, per il comune di Bosaro corrisponde al 23,00% che consentirebbe una spesa massima di € 266.434,72 (ALLEGATO A), valore che, tuttavia, supera la soglia di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020 (€ 263.237,63) e che, pertanto, rimane come valore di riferimento;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

Verificato che il comune di Bosaro al 31.12.2019 aveva n. 1483 abitanti (fonte ISTAT) e che quindi si pone nella fascia demografica dei comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

Rilevato, pertanto, che il Comune di Bosaro dispone di un potenziale di spesa pari a € 263.237,63 che corrisponde al raggiungimento del primo valore soglia – 28,60% (vedi conteggi come da schema ALLEGATO A);

Visto l'articolo 3, comma 5, D. L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che recita *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”*;

Considerato che in materia di resti assunzionali di cui al citato art. 3, comma 5, del D.L.90/2014, la delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L.78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

Dato atto che il comune di Bosaro non ha resti assunzionali riferiti al quinquennio 2015-2019 utilizzabili;

Preso atto che:

- in data 15.06.2020 l'agente di polizia locale, Area IV Vigilanza – Cat.C1, ore 18 settimanali ha presentato dimissioni dal servizio con decorrenza dal 30.06.2020 (ultimo giorno di lavoro il 29.06.2020), assunte a prot. n. 3857 del 15.06.2020;
- le predette dimissioni sono state recepite con Determina del Responsabile del Personale n. 182 del 23.06.2020 avente ad oggetto "Presa d'atto delle dimissioni volontarie dell'Agente di Polizia Locale";

Visto il testo dell'art. 3, comma 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

Rilevato, dunque, di quantificare il valore della cessazione che opererà a decorrere dal 30.06.2020 per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 – 2022 in riferimento alla corrente annualità nella seguente tabella riassuntiva (Tabella n. 1)

Tabella n.1

<p>Valore cessazione che si verificherà nel corso del 2020, anch'esse comprese all'interno del nuovo limite di spesa</p> <p>Cessazione Agente di P.L., cat. C, p.e. C1, a tempo indeterminato e parziale 18h/Sett</p>	<p>€ 14.968,95 annui (ai sensi della delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 per le cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità) valore calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 SENZA IRAP</p>
--	---

Ritenuto di modificare il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e, in particolare, nell'ambito Area IV Vigilanza, di trasformare il profilo di Agente di P.L. in ISTRUTTORE DIRETTIVO DI P.L., Cat. D, mantenendo il medesimo profilo orario, a tempo indeterminato e parziale, 18 ore settimanali;

Ricordato che, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 21.5.2018, viene superata la distinzione all'interno della categoria D tra posizioni giuridiche di accesso D1 e D3, per cui tutti i nuovi accessi dovranno essere effettuati in categoria D1 e che i dipendenti in servizio di categoria

D3, nonché quelli di cui le procedure concorsuali per tale posizione sono in itinere alla data di entrata in vigore del citato CCNL, cioè al 22.5.2018, continueranno ad essere inquadrate ad esaurimento in tale categoria e posizione giuridica, del che occorre dare atto nella dotazione organica;

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione a tempo indeterminato e parziale (24 ore alla settimana) di un operaio qualificato B3 e, conseguentemente, di modificare la precedente dotazione organica che prevedeva la figura di un B1 per svolgere le mansioni di operaio qualificato, necroforo, messo notificatore;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare i reclutamenti di fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, secondo il seguente programma di assunzioni:

- n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO di VIGILANZA, cat. D1 a tempo indeterminato e parziale, 18h/Sett. da ricoprire mediante attingimento da graduatoria concorsuale di altro ente ed in subordine, mediante procedura concorsuale;

- n. 1 posto di OPERAIO QUALIFICATO, NECROFORO, MESSO NOTIFICATORE, modificando la precedente dotazione organica e prevedendo la sostituzione del profilo B1 con B3, a tempo indeterminato e parziale, 24h/Sett. da ricoprire mediante attingimento da graduatoria concorsuale di altro ente ed in subordine, mediante procedura concorsuale;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato (€ 263.237,63), sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il valore soglia sopra citato;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-*quater* legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato, a tal fine, che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 241.996,36 (valore rettificato rispetto all'ultima delibera di approvazione dei fabbisogni di personale, nella quale era stato indicato, per errore materiale, un numero leggermente superiore) e che per il triennio 2020-2022 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto l'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui

all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28” e, pertanto, per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile va considerata la media della spesa sostenute per le stesse finalità nel triennio 2007/2009;

Dato atto che, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e s.m.i., modificate dal 2014 dalla legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) il tetto di

spesa annuo per “lavoro flessibile” è fissato, per l’anno 2020 in € 31.258,14 (pari al 100% della spesa anno 2009) in quanto il Comune di Bosaro è in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557, articolo 1, della legge 296/2006;

Ritenuto, quindi, di provvedere anche ad eventuale utilizzo di assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli Uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile;

Vista la propria precedente deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno di personale n. 57 del 05.08.2019, avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE”;

Visto che la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 30 marzo 2020, immediatamente esecutiva, è stata adottata quando il Decreto 17 marzo 2020 era norma perfetta ma ancora non efficace, applicandosi dal 20 aprile 2020;

Visti:

- l’art. 16 della L. 183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l’obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l’art. 27, comma 9, del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione, sentiti i responsabili delle varie Aree del Comune di Bosaro, ha dato esito negativo, in quanto non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato l’aggiornamento del Piano di Azioni Positive per il triennio 2020 -2022 (delibera di Giunta Comunale n. 19 del 30.03.2020);

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l’approvazione della dotazione organica dell’Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell’attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Ritenuto, pertanto, di aggiornare i reclutamenti e i fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Bosaro, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (ALLEGATO B);

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 13-07-2020 (prot. n. 4536 - verbale n. 27), depositato agli atti dell’Ufficio Personale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il vigente “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 della L. 183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione, sentiti i responsabili delle varie Aree del Comune di Bosaro, ha dato esito negativo, in quanto non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;
- 3) di prendere atto:
 - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 25,40%
 - che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia (28,60% per comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti), secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 263.237,63 (ALLEGATO A);
- 4) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, prevedendo la copertura dei seguenti posti di organico:
 - n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO di VIGILANZA, cat. D1 a tempo indeterminato e parziale, 18h/Sett. da ricoprire mediante attingimento da graduatoria concorsuale di altro ente ed in subordine, mediante procedura concorsuale;
 - n. 1 posto di OPERAIO QUALIFICATO, NECROFORO, MESSO NOTIFICATORE, modificando la precedente dotazione organica e prevedendo la sostituzione del profilo B1 con B3, a tempo indeterminato e parziale, 24h/Sett. da ricoprire mediante attingimento da graduatoria concorsuale di altro ente ed in subordine, mediante procedura concorsuale;
- 5) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (ALLEGATO B);
- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, che viene valorizzato nell'ALLEGATO C alla presente deliberazione, unitamente ai parametri individuati con metodo di calcolo delle capacità assunzionali sulla base del Decreto 17 marzo 2020;
- 7) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;

- 8) di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 9) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 10) di trasmettere alle OO.SS. e alle R.S.U. il presente provvedimento;
- 11) di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" unitamente al Conto annuale del personale;
- 12) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018;
- 13) di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

OGGETTO	Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dott. Panella Daniele

IL Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Breggiè Eleonora

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 13-07-2020**

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 477.

COMUNE DI BOSARO li 05-08-2020

L' INCARICATO
F.to Dr.ssa Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 13-07-2020**

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022, approvazione della dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva il giorno 13-07-2020.

li _____ 13-07-
2020 _____

L'INCARICATO
F.to BONIOLO ERNESTO

ALLEGATO A

Piano triennale fabbisogni personale (D.M. 17/03/2020)

ENTRATE CORRENTI ACCERTATE TRIENNIO PRECEDENTE (RENDICONTO APPROVATO) (Art. 2 c.1 lett.b))

	2017	2018	2019	TOTALE	FCDE BILANCIO 2019	MEDIA ACCERTAMENTI AL NETTO DEL FCDE
TIT. 1	700.017,76	731.401,76	846.554,70	2.277.974,22	123.000,00	
TIT. 2	51.170,64	63.487,43	62.919,39	177.577,46	-	
TIT. 3	151.120,63	202.729,26	74.832,33	428.682,22	-	
TOTALE	902.309,03	997.618,45	984.306,42	2.884.233,90	123.000,00	920.411,30

SPESA PERSONALE (IMPEGNI Ultimo rendiconto approvato 2019) (Art. 2 c.1 lett.a))

	2019
Macroaggregato 1	175.214,19
contratto somministrazione	18.836,62
convenzione segretario	17.755,00
convenzione polizia locale	22.000,00
TOTALE	233.805,81

RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (Art.4 c.1)

(Art.4 c.1)	%
Rapporto spesa personale / entrate correnti	25,40

VALORE SOGLIA - RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (Art.4 c.1 Tab.1 lett. d))

(Art.4 c.1 Tab.1)	%	Valore Max spesa
VALORE SOGLIA Rapporto spesa personale / entrate correnti	28,60	263.237,63

SPESA PERSONALE (IMPEGNI anno 2018) (Art. 2 c.1 lett.a))

	2018
Macroaggregato 1	165.737,35
contratto somministrazione	10.876,24
convenzione segretario	18.000,00
convenzione polizia locale	22.000,00
TOTALE	216.613,59

VALORI DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DELL'ANNO 2018 (Art.5)

Spesa personale 2018	%	216.613,59
Incremento (Art.5 c.1 Tab.2 lett.d))	23,00	49.821,13
Resti assunzionali 2015/2019 (Art.5 c.2)		-
Totale incremento		49.821,13
Totale spesa max 2020		266.434,72

Spesa del Personale							
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;							
Entrate Correnti							
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.							
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Resti assunzionali							
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.							
Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione							
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.							
Comuni che si collocano nella seconda fascia							
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.							
Comuni che si collocano nella terza fascia							
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.							

DOTAZIONE ORGANICA

N	AREA	PROFILO	POSTO COPERTO / VACANTE	CAT.
	I AMMINISTRATIVA FINANZIARIA			
1		1 Istruttore direttivo – Resp. area	COPERTO	D.1
2		2 Istruttore uff. amministrativo- finanziario	COPERTO	C.1 p.e. C.3
3		3 Collaboratore professionale uff. amministrativo- finanziario	VACANTE	B.1
	II DEMOGRAFICA E SERVIZI SOCIALI			
4		4 Istruttore Direttivo – Resp. area	COPERTO	D.1 p.e. D3
		5 Collaboratore professionale – area demografica e servizi sociali	VACANTE	B.3
	III TECNICA			
5		5 Istruttore Direttivo – Resp.area	COPERTO	D.1 p.e. D5
6		6 Operaio qualificato – necroforo – messo notificatore	VACANTE	B.3
7		7 Operaio qualificato	VACANTE	B.1
	IV VIGILANZA			
8		8 Agente di polizia locale	VACANTE	D.1

ALLEGATO C

- 1) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui ai commi 557 e ss, articolo 1, della legge 296/2006 per **l'anno 2020** (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

	Programmazione vigente e attiva	Modifiche e previsioni	Nuova Programmazione
Limite di spesa triennio 2011/2013	€ 241.996,36		€ 241.996,36
Totale spesa vigente presunta – limite di massima	€ 210.042,91 Comprensiva di: - N. 5 dipendenti di ruolo a T.I. (comprensiva di emolumenti fissi e variabili), di cui n. 1 cessato al 30.06.2020: € 180.922,12 - Segretario comunale (convenzione a 7 ore settimanali dal 01.01.2020 al 31.12.2020): € 18.744,79 - assunzione di un operaio specializzato cat. B1, con contratto di somministrazione Area III tecnica, per n. 25 ore settimanali per 22 settimane (da maggio ad ottobre 2020): € 10.276,00; - Inail nonno vigile: € 100,00	€ 9.915,89 Relativo a: - copertura eventuali assenze segretario con incarichi a scavalco: € 1.715,00; - assunzione mediante scorrimento graduatoria o concorso pubblico di un agente di polizia locale con contratto a tempo indeterminato e parziale (18 ore/settimana), cat. "d", posizione economica "d1" (6 mesi sul 2020, ovvero da luglio a dicembre 2020: € 8.200,89 <u>Si evidenzia che ai sensi dell'art. 7 del DM 17.3.2020 la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quarter della L. 296/2006.</u>	€ 219.958,80

- 2) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui ai commi 557 e ss, articolo 1, della legge 296/2006 per l'anno 2021 (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

	Programmazione vigente e attiva	Modifiche e previsioni	Nuova Programmazione
Limite di spesa triennio 2011/2013	€ 241.996,36		€ 241.996,36
Totale spesa vigente presunta – limite di massima	€ 208.638,99 Comprensiva di: - N. 5 dipendenti di ruolo a T.I. (comprensiva di emolumenti fissi e variabili): € 189.794,20 - Segretario comunale (convenzione a 7 ore settimanali dal 01.01.2021 al 31.12.2021): € 18.744,79 - Inail nonno vigile: € 100,00	€ 18.776,79 Relativo a: - assunzione mediante scorrimento graduatoria o concorso pubblico di un operaio qualificato – necroforo – messo notificatore con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore/settimana), cat. "B", posizione economica "B3" <u>Si evidenzia che ai sensi dell'art. 7 del DM 17.3.2020 la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quarter della L. 296/2006.</u>	€ 227.415,78

- 3) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui al Decreto 17 marzo 2020 per l'anno 2020 (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

Limite di spesa ai sensi del DM 17.3.2020	Spesa di personale 2020 presuntiva (calcolata ai sensi del DM 17.3.2020)	Margine
€ 263.237,63	€ 233.768,92	€ 29.468,71

- 4) Calcolo spesa di personale dell'Ente secondo i parametri di cui al Decreto 17 marzo 2020 per l'anno 2021 (secondo le necessità alla data di approvazione della deliberazione) comprensiva della spesa a T.D:

Limite di spesa ai sensi del DM 17.3.2020	Spesa di personale 2021 presuntiva (calcolata ai sensi del DM 17.3.2020)	Margine
€ 263.237,63	€ 242.488,45	€ 20.749,18